

Istruzione Operativa

Informativa sulle disposizioni governative inerenti all'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro

Poste Italiane

MO_GOV_MODOC_01 ver. 2.0 del 20/02/2020

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Redazione/Verifica | <i>Michele Landolfi</i> | CA/TA/GCSL/SPPA |
| Approvazione | <i>Carmine Tolino</i> | CA/TA/GCSL |

| N. Versione | Data di Approvazione | Paragrafi modificati | Motivazioni dell'aggiornamento |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1.0 | 11/10/2021 | - | Prima emissione. Descrizioni delle disposizioni del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 e del Decreto Legge n. 139 del 08 ottobre 2021. |

Sommarario

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Premessa | 3 |
| 2 | Caratteristiche del green pass | 4 |
| 3 | Il quadro sanzionatorio..... | 4 |
| 4 | Destinatari | 5 |

Documento ad uso interno

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale con ordinaria diligenza per esclusive finalità lavorative, consapevole che queste costituiscono un bene da proteggere. È quindi vietato qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.

I documenti "ad uso interno" possono circolare liberamente nell'ambito di Poste Italiane ma non sono destinati alla diffusione.

L'eventuale divulgazione esterna può risultare inopportuna rispetto agli interessi aziendali. Pertanto, a tal fine è necessario richiedere un'autorizzazione al responsabile della classificazione.

1 Premessa

Al fine di prevenire la diffusione del virus Sars-CoV-2 (causa della malattia denominata COVID-19), con specifico intervento normativo, il Governo ha introdotto l'obbligo per chi svolge una attività lavorativa di **possedere, ed esibire su richiesta**, la certificazione verde COVID-19 (comunemente nota come "*green pass*") per accedere ai luoghi dove è svolta l'attività stessa. La prescrizione entrerà in vigore a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza sanitaria, e si applicherà a tutti i lavoratori ad eccezione di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata **secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute**.

La misura di prevenzione descritta **si aggiunge a quelle già implementate da Poste Italiane (PI)** per la gestione e il contenimento del rischio di contagio da nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro aziendali, riportate nel dettaglio nelle **Istruzioni Operative di Sicurezza distribuite a tutti i lavoratori** e di cui, di seguito, si elencano le principali:

- in postazione di lavoro, obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie quando si è in presenza di altre persone, mantenendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza;
- negli spazi comuni, obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie, rispettando la segnaletica installata, e mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza evitando assembramenti;
- adozione di idonee precauzioni igieniche con particolare riferimento alle mani, per le quali si richiede un'igienizzazione frequente con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche;
- divieto di accesso ai luoghi di lavoro nel caso in cui:
 - ✓ si sia affetti da uno stato febbrile o da almeno un sintomo influenzale (tosse, difficoltà respiratoria, ecc.);
 - ✓ si abbia avuto un contatto stretto con un caso COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
 - ✓ si provenga da una zona a rischio tra le quali quelle indicate dall'OMS.

La presente informativa ha lo scopo di fornire a tutti i dipendenti di PI, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, le principali informazioni sulle caratteristiche della certificazione verde COVID-19 e sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle citate disposizioni di legge.

2 Caratteristiche del green pass

Il green pass è una certificazione attestante che il possessore ricade in una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. In tal caso la certificazione:
 - ✓ è rilasciata automaticamente dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione;
 - ✓ ha una validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento. In tal caso la certificazione:
 - ✓ è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;
 - ✓ ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, al virus SARS-CoV-2. In tal caso la certificazione:
 - ✓ è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;
 - ✓ ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del tampone molecolare.

La certificazione, inoltre, cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La normativa pone l'**obbligo**:

- al lavoratore di essere in **possesso di valido green pass** per accedere ai luoghi di lavoro in cui svolge l'attività lavorativa per tutta la durata della stessa e di esibirlo su richiesta;
- al Datore di Lavoro di effettuare le verifiche, anche a campione, del rispetto da parte dei lavoratori della misura di prevenzione in questione. Le verifiche possono essere eseguite sia all'ingresso dei luoghi di lavoro, vietando l'accesso a coloro che non sono in possesso di valido green pass, che all'interno degli stessi, allontanando coloro che ne sono sprovvisti o che sono in possesso di titolo non valido. A tale scopo, sono individuati nell'ambito delle varie funzioni aziendali coloro che sono deputati all'accertamento delle eventuali violazioni.

3 Il quadro sanzionatorio

Il quadro sanzionatorio si differenzia a seconda della circostanza in cui sia accertata la violazione.

Al lavoratore che risulti privo del green pass al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro ovvero che si rifiuti di esibirlo è impedito l'accesso agli stessi con la conseguente registrazione di assenza non retribuita fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore cui viene riscontrata l'assenza di valido green pass all'interno dei luoghi di lavoro, invece, commette una violazione della norma vigente e, di conseguenza, sarà allontanato dal luogo di lavoro, con registrazione di assenza non retribuita dal momento dell'accertamento dell'assenza di green pass e fino alla presentazione della certificazione verde. La violazione delle disposizioni in materia di green pass sarà inoltre oggetto di valutazione disciplinare da parte dell'Azienda e di segnalazione al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme vigenti (dai 600 ai 1500 euro). Analoga previsione si applica nel caso in cui il lavoratore, soggetto al controllo dopo avere effettuato l'accesso alla sede aziendale, si rifiuti di esibire il green pass.

In coerenza con le previsioni normative vigenti, in considerazione delle esigenze organizzative aziendali volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, il lavoratore è tenuto a comunicare il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 nel rispetto dei termini di preavviso indicati dall'Azienda. Resta fermo, anche in tale ipotesi, il divieto di accesso ai luoghi di lavoro con attribuzione del titolo di assenza non retribuita sino a comunicazione e presentazione da parte del lavoratore di valido Green Pass; la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva e l'eventuale comunicazione tardiva saranno oggetto di valutazione da parte dell'Azienda a tutti gli effetti di legge e di contratto.

4 Destinatari

- DD gerarchici;
- Preposti/Responsabili articolazione organizzativa (distribuzione a cura dei DD gerarchici);
- Lavoratori (distribuzione a cura dei Preposti/Responsabili articolazione organizzativa)

**** QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO ****